

AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELLA D.G.R. 514/2009 "PRIMO PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE ATTUATIVO DELL'ART. 23 DELLA L. R. 4/08 IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SOCIOSANITARI" PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'ACCREDITAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO SOCIOSANITARIO DI CASA RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

In esecuzione della determinazione dirigenziale DD/PRO/10219/2026

Richiamate:

- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di Interventi e servizi sociali";
- la legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la legge regionale 28 marzo 2014, n. 2 "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare";
- la Deliberazione di Giunta Regionale 29 maggio 2007, n. 772, "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo dell'art. 38 della LR 2/2003" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2009 n. 514, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2009 n. 2109, "Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accREDITamento, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2011 n. 390, "AccREDITamento dei servizi sociosanitari: attuazione dell'art. 23 della L.R. 4/2008 e successive modifiche ed integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009";
- l'Atto Presidenziale della Provincia di Bologna del 21 novembre 2011, P.G. n. 177672 "Costituzione dell'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale (OTAP) competente per la verifica dei requisiti per l'accREDITamento dei servizi/strutture in ambito socio-sanitario e sociale, ai sensi dell'art.38 della L.R.2/2003 in attuazione della Delibera Giunta Regionale n. 514/2009";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2012, n. 1899 "Modifica DGR 514/2009: "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accREDITamento dei servizi socio-sanitari";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 07 luglio 2014 n. 1028 "Modifica DGR 2109/2009: composizione e modalità di funzionamento dell'OTAP (Organismo Tecnico di Ambito Provinciale di cui all'art. 14 dell'allegato 1 della DGR 1638/2024);
- i Regolamenti per il funzionamento dell'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale (OTAP) della provincia di Bologna approvato con Atto Presidenziale n.11 - IP 5833/2014 del 15/10/2014 ed in vigore dal 01/11/2014 ss.mm.ii.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2015 n. 715 "AccREDITamento Socio Sanitario: modificazioni e integrazioni";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016 n. 273 "Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accREDITati provvisoriamente e/o definitivamente";

- la Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio 2017 n. 664 "Prime misure di aggiornamento di strumenti e procedure relative ai servizi sociosanitari. Integrazioni e modifiche alle DGR 564/2000 e DGR 514/2009";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 settembre 2018 n. 1516 "Modifica della delibera di giunta regionale n. 273/2016 e provvisorio adeguamento della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02 settembre 2019 n. 1429 "Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati ai sensi della DGR n. 273/2016 e s.m.i.";
- la Deliberazione della Giunta n. 1422/2020 del 26 ottobre 2020 "Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari ai sensi della DGR N.273/2016 e ss.mm.ii";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2022 n. 1625 "Adeguamento della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati ai sensi della delibera di giunta regionale n. 273/2016 recante "approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente" e ss.mm.ii;
- la Delibera di Giunta Regionale 18 dicembre 2023, n. 2242 "Adeguamento della remunerazione dei servizi sociosanitari residenziali accreditati ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 273/2016 e ss.mm.ii.";
- la Delibera di Giunta Regionale 21 ottobre 2024, n. 1948 "Rettifica per mero errore materiale dell'allegato B della Delibera di Giunta Regionale 1637/2024 "Adeguamento della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 273/2016 e ss.mm.ii.";

Richiamata altresì la Delibera di Giunta Regionale n. 1638 del 8 luglio 2024 "Approvazione del nuovo sistema di accreditamento sociosanitario e disposizioni transitorie" con la quale sono state – tra l'altro - adeguate le disposizioni regionali in materia di accreditamento sociosanitario alle norme di cui agli articoli 8-quater e 8-quinquies del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

Visto l'articolo 36, comma 1 "Sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale" della Legge 16 dicembre 2024, n. 193 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023", che dispone che: "Al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l'accREDITAMENTO istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, è sospesa fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell'ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.";

Richiamata infine la Delibera di Giunta Regionale n. 1045 del 30 giugno 2025 "Fondo regionale per la non autosufficienza. Programma e riparto risorse anno 2025" che prevede che le risorse aggiuntive ad incremento del FRNA vengano destinate alla sostenibilità dei servizi, in particolare agli adeguamenti tariffari dei servizi sociosanitari accreditati, nonché all'incremento dell'offerta dei servizi sociosanitari rivolti a persone non autosufficienti.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1110 del 7 luglio 2025, "Sospensione dell'efficacia della DGR 1638/2024 in attuazione delle norme di cui all'articolo 36 della Legge 16 dicembre 2024, n. 193. Indicazioni operative" con cui la Regione Emilia Romagna ha:

- sospeso l'efficacia della Delibera di Giunta Regionale n. 1638/2024 nelle more della preannunciata revisione complessiva del sistema da parte del legislatore nazionale, fino al 31.12.2026, o, comunque, fino all'eventuale nuovo termine, disposto da sopravvenute disposizioni normative e atti della competente Amministrazione statale, precisando che trova applicazione la disciplina previgente di cui alla Delibera di Giunta Regionale 514/2009 e ss.mm.ii.;
- ha fornito agli Enti territoriali competenti le seguenti indicazioni:
 - di confermare le sospensioni/postergazioni dei procedimenti di accreditamento già disposte dagli Enti territoriali competenti ai sensi della DGR 1638/2024, in attesa di addivenire a decisioni definitive;

- di prevedere la proroga dei provvedimenti di accreditamento e dei contratti di servizio in essere per dare continuità ai servizi sociosanitari nel periodo interinale fino al 31.12.2026, o, comunque, fino all'eventuale nuovo termine, disposto da sopravvenute disposizioni normative e atti della competente Amministrazione statale;

nel caso di attivazione e/o ampliamento di nuovi servizi si conferma in particolare che:

- sono da applicare le procedure previste alla Delibera di Giunta Regionale 514/2009 e ss.mm.ii. allegato 1 capitolo 7. "LA DISCIPLINA DELL'ACCREDITAMENTO PROVVISORIO", in cui si prevedono procedure trasparenti, eque e non discriminatorie;
- viene confermata la durata di un anno prevista al paragrafo 7.3.4 "DURATA", così come modificato dalla Delibera di Giunta Regionale n.390/2011 per l'accREDITamento provvisorio e la relativa contrattualizzazione;
- al termine dell'accREDITamento provvisorio questo potrà essere trasformato in accREDITamento definitivo per una durata compatibile con quanto previsto al citato articolo 36 della L.193/2024 e in considerazione del termine ivi richiamato ovvero il 31 dicembre 2026, prevedendo che i provvedimenti di accREDITamento ed i relativi contratti di servizio abbiano una durata tale da non ingenerare comunque nei partecipanti un affidamento contrario alla buona fede contrattuale, in ragione della preannunciata revisione complessiva della materia da parte del Legislatore nazionale, prevedendo la risoluzione ipso iure dei suddetti contratti al momento dell'entrata in vigore della legge di revisione complessiva e del conseguente provvedimento regionale, e comunque non oltre i termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 514/2009 (allegato 1 paragrafo 5.3.4 "DURATA e RINNOVO") anche in caso di ritardata entrata in vigore della riforma nazionale;
- nell'ipotesi prevista al paragrafo 5.3.4, ultimo capoverso, si conferma la possibilità di prevedere un provvedimento di accREDITamento e relativo contratto di servizio di durata più lunga;
- in caso di variazioni relative all'accREDITamento in essere, compreso l'ampliamento del numero di posti accREDITati nei limiti del 20%, sono da applicare le disposizioni previste alla Delibera di Giunta Regionale 514/2009, così come modificata dalla Delibera di Giunta Regionale 664/2017 allegato 1 paragrafo 5.3.4 "DURATA, RINNOVO E VARIAZIONI", in particolare con riferimento all'ampliamento dei posti accREDITati rientranti nel 20% si precisa che tale percentuale è riferita all'intera durata dell'accREDITamento compresi il rinnovo ed eventuali proroghe. Eventuali ulteriori posti oltre il limite del 20% necessitano di una nuova procedura di accREDITamento provvisorio, ai sensi del capitolo 7 "LA DISCIPLINA DELL'ACCREDITAMENTO PROVVISORIO".

Viste le linee guida ANAC n. 17, "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali", Consiglio dell'Autorità Delibera n. 382 del 27 luglio 2022 ed in particolare il paragrafo 3.1.1: «sono esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici i contratti di servizi sociali che non rientrano nei precedenti paragrafi 1 e 2. Tra questi sono individuati [...] b) l'erogazione di servizi sanitari e sociosanitari contemplati dai livelli essenziali di assistenza del servizio sanitario nazionale, effettuata da soggetti esterni accREDITati, in forza di convenzioni o accordi contrattuali sottoscritti ai sensi del decreto legislativo 30/12/1992 n. 502»;

Visto il parere ANAC 3 ottobre 2023 "Tracciabilità dei flussi finanziari sempre obbligatoria nei contratti pubblici": «La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sottolinea l'Autorità, si applica ogni qual volta si disponga di risorse pubbliche, indipendentemente dalla natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e il contraente che riceve tali risorse e quindi anche ai contratti estranei o esclusi rispetto al codice dei contratti pubblici, comprese, come nel caso in esame, le prestazioni di servizi socio-sanitari erogate in regime di accREDITamento»;

Considerato che:

la DGR 1045/2025 recante "Fondo regionale per la non autosufficienza". Programma e riparto risorse anno 2025" individua risorse aggiuntive relative al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e dispone che quota parte di tali risorse aggiuntive debbano essere utilizzate per lo sviluppo dei servizi definito nell'ambito della programmazione distrettuale **triennale** anche relativamente ad *"aumento dei posti accREDITati e contrattualizzati dei servizi CRA con sviluppo a tendere nel triennio 2025/2026/2027 verso il parametro del 3% di posti CRA sulla popolazione => 75 anni (di cui alla DGR 509/2007), favorendo una maggiore omogeneità tra gli ambiti distrettuali delle AUSL"*;

la Conferenza Territoriale Sociosanitaria Metropolitana (CTSSM), nella seduta del 22 gennaio 2026, ha recepito le indicazioni regionali, dando mandato all'Ufficio di Supporto e ai territori dell'ambito metropolitano di avviare procedure adeguate al raggiungimento dell'obiettivo;

l'istruttoria tecnica realizzata nell'ambito dell'Ufficio di Supporto ha evidenziato la necessità che l'incremento di posti letto accreditati in CRA da realizzare su ciascun territorio venga messo a disposizione di tutti i territori dell'ambito metropolitano, al fine di garantire una adeguata risposta ai cittadini e un miglior utilizzo delle risorse;

al fine di regolamentare procedure e rapporti tra le parti, è stato sottoscritto un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 e ss. mm. ii. tra i territori del Comune di Bologna, dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in qualità di ente capofila del Distretto dell'Appennino Bolognese, dell'Unione Reno Galliera in qualità di ente capofila del Distretto Pianura Est, dell'Unione Terre d'Acqua in qualità di ente capofila del Distretto Pianura Ovest, dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia in qualità di ente capofila del Distretto Reno, Lavino, Samoggia, del Comune di San Lazzaro di Savena in qualità di ente capofila del Distretto Savena Idice che prevede, tra le altre cose, che il Comune di Bologna proceda a nome e per conto degli altri territori dei distretti sotto elencati (**Tabella 1**) ad avviare gli atti amministrativi necessari alla selezione dei gestori da accreditare provvisoriamente. Al termine delle procedure di selezione di cui al presente avviso, i provvedimenti di accreditamento provvisorio verranno rilasciati dal Soggetto Istituzionalmente Competente (SIC) individuato da ciascun territorio ai sensi della DGR 514/2009 e [ss.mm.ii.](#) Il presente avviso riguarda i territori dei distretti di seguito dettagliati:

Tabella 1

DISTRETTO	SOGETTO ISTITUZIONALMENTE COMPETENTE
Appennino Bolognese	Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese
Savena Idice	Comune di San Lazzaro di Savena
Reno, Lavino, Samoggia	Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia
Città di Bologna	Comune di Bologna
Pianura Est	Unione Reno Galliera
Pianura Ovest	Unione Terre d'Acqua (qui fuori distretto c'è

Tutto ciò premesso informa

- di procedere alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse all'accREDITamento provvisorio - ai sensi dell'allegato 1, punto 7, della DGR 514/2009 e ss.mm.ii. - di n. 278 posti, come da dettaglio in Tabella 2, per il servizio di Casa Residenza per Anziani non autosufficienti (da ora CRA) di cui al punto 2.2 dell'allegato 1 della DGR 514/2009 e [ss.mm.ii.](#)
- di dare atto che ciascun territorio coinvolto nel presente avviso ha approvato il fabbisogno di posti di cui al precedente punto da accreditare prevedendo che, nel rispetto delle proprie priorità, tale fabbisogno possa trovare risposta anche in servizi che hanno sede negli altri territori sulla base delle specifiche necessità e/o che i posti accreditati sul proprio territorio possano essere acquistati dagli altri territori sempre sulla base di specifiche necessità.

Tabella 2

DISTRETTO	FABBISOGNO POSTI DA ACCREDITATE
Appennino Bolognese	40
Savena Idice	19
Reno Lavino Samoggia	91
Città di Bologna	80

Pianura Est	38
Pianura Ovest	10
Totale	278

Si intende pertanto procedere all'individuazione di operatori economici già autorizzati al funzionamento per il servizio di Casa protetta/Casa Residenza per Anziani non autosufficienti ai sensi della DGR 564/2000 e ss. mm. ii. in uno dei territori dei distretti di cui alla tabella 1 che, a seguito di presentazione di manifestazione di interesse, possano essere invitati ad una selezione ristretta ai sensi del punto 7.3.1 dell'allegato 1 alla DGR 514/2009, per l'accreditamento provvisorio del servizio sopra individuato, riferito preferibilmente ad un'unità organizzativa, assistenziale e strutturale autonoma. Il fabbisogno è complessivamente individuato nella Tabella 2. Al fine di garantire la pluralità e la distribuzione territoriale dell'offerta, ci si riserva la facoltà di accreditare più soggetti, e la possibilità di rideterminare il numero complessivo di posti che saranno effettivamente accreditati sulla base delle proposte gestionali selezionate entro il limite massimo dei posti definiti dalla programmazione di zona di ciascun territorio.

1. Presentazione della manifestazione di interesse

L'istanza di manifestazione di interesse dovrà essere presentata nei modi e nei termini indicati nel punto 5 del presente avviso, nell'istanza dovrà essere indicato il numero dei posti autorizzati al funzionamento, il numero dei posti eventualmente già accreditati e quelli per i quali si manifesta l'interesse per l'accreditamento provvisorio. Al fine di invitare alla selezione informale gli operatori in possesso delle caratteristiche e delle capacità idonee a garantire un'adeguata gestione del servizio, nella manifestazione di interesse devono essere attestati mediante autocertificazione il possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di cui al punto 1.1 e 1.2 di seguito dettagliati:

1.1 Requisiti di accessibilità:

- a) possedere l'autorizzazione al funzionamento in corso di validità per Casa protetta/Casa Residenza per Anziani non autosufficienti ai sensi della DGR 564/2000 e ss. mm. ii. in uno dei territori di cui alla tabella 1;
- b) disponibilità dell'immobile da utilizzare per la realizzazione del servizio di Casa protetta/Casa Residenza per Anziani non autosufficienti ai sensi della DGR 564/2000 e ss. mm. ii. in uno dei territori dei distretti di cui alla tabella 1;

1.2 Requisiti soggettivi

l'operatore economico deve dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs. n. 36/2023, articoli 94 commi 1, 2, 5 - commi da a) b) d) e) ed f), 6 e 7; 95, commi 1 – lettera a), b) ed e), 2 e 3; 96, commi 6, 7, 8, 13; 97, 98, comma 3, lettere b), c), e), f), ed h).

I soggetti interessati dai reati previsti dalle predette norme devono essere riconducibili all'operatore economico che presenta la manifestazione di interesse all'accreditamento e si identificano in quelli previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 sopra richiamato.

1.3 Altre dichiarazioni

Nell'istanza di manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà inoltre prestare le seguenti dichiarazioni:

- l'accettazione, in caso di accreditamento provvisorio e per tutta la durata dello stesso, del sistema di remunerazione a tariffa definito dalla Regione Emilia Romagna;
- di possedere la capacità di assicurare nell'immediato, in caso di accreditamento provvisorio, l'organizzazione, la gestione e lo svolgimento delle attività assistenziali e di cura (comprehensive dell'assistenza infermieristica e riabilitativa) in modo unitario e integrato con l'individuazione di una esclusiva e completa responsabilità in capo al soggetto da accreditare, garantendo altresì che l'organizzazione e l'erogazione dei servizi alberghieri e di supporto, in qualsiasi forma prodotti, siano integrate con le attività assistenziali e di cura e perseguano l'obiettivo del benessere complessivo dell'utente;

- di applicare il trattamento previsto dal/dai contratto/i collettivo/i di lavoro e dalla contrattazione di secondo livello e la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa, nel rispetto di quanto disposto dal punto 6.2, lettera h) Allegato 1 DGR 514/2009;

- di garantire e impegnarsi a mantenere il rispetto dei requisiti di servizio di cui all'allegato D) della DGR 514/2009 e ss.mm.ii. applicabili per il servizio per il quale si richiede l'accreditamento, a decorrere dalla data del rilascio dell'accreditamento;

- di prestare idonee garanzie, in particolare contro il rischio delle responsabilità civili per danni a cose o a persone connessi all'attività svolta, mediante polizze assicurative o altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa in assunzione diretta del rischio, adeguate nei termini e secondo quanto previsto nel Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 dicembre 2023, n. 232; le stesse polizze o misure analoghe, devono essere rese note mediante pubblicazione sul sito internet della struttura, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della Legge 8 marzo 2017, n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".

Dell'esito della pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse all'accreditamento sarà dato atto con apposita determinazione dirigenziale e saranno comunicate le eventuali esclusioni a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2.

2. Presentazione della proposta di accreditamento, valutazione e selezione delle proposte di accreditamento.

Saranno invitati a presentare una proposta di accreditamento provvisorio per il numero dei posti indicati nella manifestazione di interesse, corredata da un progetto di gestione, ai sensi del punto 7.3.1 "selezione dei soggetti gestori" dell'allegato 1 della DGR 514/2009 e ss. mm. ii., solo gli operatori economici che a seguito di verifica risulteranno in possesso dei requisiti, previsti a pena di esclusione, di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2.

La selezione degli operatori economici da accreditare invitati a presentare proposte di accreditamento, verterà sulla verifica dei requisiti per l'accreditamento provvisorio previsti dalla DGR 514/2009 e ss.mm.ii. e sulla valutazione del progetto di gestione e documentazione allegata sulla base dei seguenti criteri di valutazione, con attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti.

CRITERI	RELATIVE MOTIVAZIONI
Titolarità di contratti per la gestione di CRA accreditate.	L'operatore economico dovrà descrivere l'esperienza maturata nella gestione di CRA accreditate. Sarà valorizzato il numero di anni di esperienza. max: 15
Socialità e radicamento territoriale	L'operatore economico dovrà descrivere progetti/attività realizzati e/o in essere e finalizzati all'integrazione del servizio con la rete formale ed informale del territorio. Saranno valorizzati: - conoscenza del territorio e delle diverse risorse presenti; presenza di accordi/protocolli attivi con Enti del Terzo Settore e/o organizzazioni di comunità; - capacità del candidato di integrare il servizio proposto con la rete formale e informale del territorio di riferimento. Sarà inoltre valorizzata la propensione del servizio a rendersi "aperto" nei confronti della comunità e di fruitori non solo diretti del servizio stesso.

	max: 10
Capacità organizzativa ed efficienza imprenditoriale	L'operatore economico dovrà descrivere in modo dettagliato e puntuale: - la propria struttura organizzativa; - il modello organizzativo del servizio; - la modalità per inserirsi e interfacciarsi con l'assetto dei servizi sociali, sanitari e socio/sanitari del territorio di riferimento. La descrizione dovrà essere completa di eventuali competenze ed organizzazioni specifiche per particolari tipologie di utenza quali persone con disabilità, persone con demenza, ecc.; capacità di gestione di accoglienze temporanee e/o per sollievo e/o dimissioni protette, ecc., capacità di completa accoglienza in tempi ridotti. Sarà valorizzato un contesto organizzativo strutturato, solido, pienamente rispondente ai requisiti specifici per l'accreditamento del servizio e che, al contempo, assicuri flessibilità di intervento e la conoscenza del contesto istituzionale nel quale si realizzerà il servizio. Sarà inoltre valorizzata la proposta di accreditamento di un intero servizio, di unità organizzative, assistenziali e strutturali autonome o loro completamento. Il progetto gestionale dovrà descrivere le modalità con cui viene assicurata l'esclusiva e completa responsabilità in ordine all'organizzazione e gestione in modo unitario dei servizi strumentali e di supporto. max: 45
Corretta gestione del personale	L'operatore economico dovrà descrivere il modello organizzativo per la corretta gestione del personale con particolare riferimento a: - organico in turnazione, funzionale a garantire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro ai sensi D.lgs. 105/2022; - azioni di contrasto alle discriminazioni e violenze di genere sul luogo di lavoro ai sensi della L. 4/2021; - azioni migliorative D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. atte a salvaguardare l'integrità psicofisica del personale impiegato; - formazione continua; - evidenza dell'applicazione della contrattazione di 1° e 2° livello. Sarà valorizzata la presenza di un modello consolidato, efficace, flessibile, in grado di tutelare e valorizzare il personale impiegato, coinvolgendolo anche nelle fasi di rilevazione del bisogno. max 20
Elementi migliorativi rispetto allo standard	Sarà valorizzata la presentazione di eventuali elementi migliorativi rispetto ai requisiti e standard previsti per l'accreditamento. max: 10

E' prevista una soglia di sbarramento pari a 60 su 100 punti sul progetto gestionale che se non raggiunta comporterà l'esclusione dell'operatore economico.

La valutazione dei progetti di gestione presentati sarà effettuata da apposita commissione rappresentativa di tutti i territori dei distretti di cui alla tabella 2 del presente avviso di manifestazione di interesse. Potranno essere invitati a fare parte della Commissione anche ulteriori componenti, fino ad un massimo di 2, dipendenti da altri soggetti pubblici della committenza integrata.

3. Concessione e durata dell'accreditamento provvisorio:

Le proposte progettuali che abbiano superato la soglia di sbarramento di cui al punto 2 del presente avviso, saranno inviate all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale (OTAP).

La concessione dell'accreditamento provvisorio avverrà, infatti, al termine della procedura di selezione ristretta previa istruttoria tecnica svolta dall'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale (OTAP) sulla sussistenza dei requisiti ed in particolare sulla presenza delle condizioni che assicurino da subito la responsabilità gestionale unitaria come previsto dalla DGR 514/2009 (allegato 1, punto 7.2). L'istruttoria tecnica dell'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale (OTAP) è finalizzata al rilascio, da parte del SIC competente per ciascun distretto (Tabella 1), del provvedimento di accreditamento provvisorio.

Si precisa che a norma della Delibera di Giunta Regionale n. 1110 del 7 luglio 2025, "Sospensione dell'efficacia della DGR 1638/2024 in attuazione delle norme di cui all'articolo 36 della Legge 16 dicembre 2024, n. 193. Indicazioni operative":

- viene confermata la durata di un anno prevista al paragrafo 7.3.4 "DURATA", così come modificato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 390/2011 per l'accreditamento provvisorio e la relativa eventuale contrattualizzazione;
- al termine dell'accreditamento provvisorio questo potrà essere trasformato in accreditamento definitivo, secondo le modalità già individuate dalla DGR 514/2009 o in ragione della preannunciata revisione complessiva della materia, secondo le modalità individuate dalla legge di revisione nazionale e del conseguente provvedimento regionale, per una durata compatibile con quanto previsto al citato articolo 36 della L.193/2024, e comunque non oltre i termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 514/2009 (allegato 1 paragrafo 5.3.4 "DURATA e RINNOVO") anche in caso di ritardata entrata in vigore della riforma nazionale.

4. Contratto di servizio

La concessione dell'accreditamento non conferisce automaticamente lo status di erogatore di servizio con oneri a carico del Servizio pubblico, né costituisce di per sé vincolo per Enti Locali e Aziende USL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate.

Il Decreto Legislativo n. 502/92 all'articolo 8 quinquies, comma 1-bis prevede che "I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta".

Successivamente alla concessione dell'accreditamento provvisorio, nel quadro della programmazione annuale e in base alle disponibilità finanziarie dei fondi che concorrono alla remunerazione del servizio (Fondo regionale per la non autosufficienza, Fondo sanitario, Bilancio sociale) di ciascun territorio di cui alla Tabella 1, saranno sottoscritti contratti di servizio relativi al servizio oggetto del presente avviso, nelle modalità previste dal punto 8 dell'Allegato 1 della DGR 514/2009 e [ss.mm.ii.](#) Il contratto di servizio dovrà prevedere i seguenti contenuti minimi:

- periodo di riferimento;
- caratteristiche qualitative e i volumi di attività relative al periodo di validità del contratto stesso, nei limiti massimi di quanto indicato nei provvedimenti di accreditamento provvisorio;
- tariffe;
- contribuzione richiesta all'utente;
- modalità di integrazione della contribuzione dell'utente da parte dei bilanci sociali, in caso di indigenza;

- modalità e strumenti di monitoraggio, verifica, controllo e promozione della qualità e le procedure per il ripristino delle condizioni di buon andamento nella gestione del servizio e di tutela degli utenti nel caso di eventuali inadempienze da parte del soggetto gestore del servizio accreditato;
- cause che comportano la temporanea sospensione o la decadenza dell'accreditamento provvisorio e le conseguenti modalità di risoluzione del contratto di servizio;
- modalità di relazione del soggetto gestore con gli utenti, ai fini della sottoscrizione degli impegni e della riscossione della contribuzione posta a loro carico.

Di norma il contratto di servizio ha durata coincidente con la durata dell'accreditamento, prevedendo che alcuni aspetti vengano aggiornati annualmente (ad esempio le caratteristiche quali/quantitative e i volumi di attività, le tariffe e la contribuzione richiesta all'utente, le modalità di integrazione della contribuzione dell'utente da parte dei bilanci sociali, in caso di indigenza).

La decadenza dell'accreditamento provvisorio ai sensi di quanto previsto al paragrafo 7.3.5 dell'allegato 1 alla DGR 514/2009 comporterà la conseguente risoluzione del contratto di servizio. Il contratto conterrà infine tutti gli elementi di trasparenza previsti al capitolo 8 dell'allegato 1 alla DGR 273/2016 e ss.mm.ii.

I posti saranno contrattualizzati nell'arco di un triennio dalla data del rilascio dei singoli provvedimenti di accreditamento provvisorio fatta salva la valutazione periodica del fabbisogno e della copertura finanziaria.

I soggetti privati che, a differenza delle Aziende Servizi alla Persona e degli altri soggetti pubblici, non sono soggetti alle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", dichiarano l'adozione di modelli organizzativi idonei alla prevenzione della corruzione come previsti dal D. Lgs. 231/2001, oppure l'impegno alla sottoscrizione, in fase di stipula degli eventuali accordi contrattuali, di patti di integrità che prevedano regole di comportamento finalizzate a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati con contenuto analogo al codice di comportamento degli enti pubblici.

5. Modalità e termini di presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse

Nell'ottica di una maggior semplificazione e garanzia dei diritti di cittadinanza digitale, l'istanza dovrà essere presentata esclusivamente online, collegandosi al sito del Comune di Bologna, nella pagina <https://www.comune.bologna.it/governo/concorsi-avvisi-bandi/avvisi-pubblici> compilando il modulo presente a cui si accede con le credenziali SPID del legale rappresentante del soggetto giuridico che presenta l'istanza.

Termine di presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse: ore 23:59 del 27 agosto 2026.

Nell'istanza di manifestazione di interesse l'operatore economico assolve alle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai punti 1.1 e 1.2 e rende le dichiarazioni di cui al punto 1.3.

La manifestazione di interesse dovrà inoltre contenere:

- un documento comprovante il titolo di disponibilità dell'immobile sede del servizio;
- nel caso in cui l'istanza di manifestazione di interesse sia sottoscritta da procuratore speciale o generale *allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*;
- dichiarazione sostitutiva ex art. 94, art. 96, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (in caso di RTI la dichiarazione sostitutiva va resa da tutte le componenti della RTI, in caso di consorzi la dichiarazione sostitutiva va resa dal consorzio e dalla consorziata esecutrice);
- dichiarazione sostitutiva visura cciaa (in caso di RTI la dichiarazione sostitutiva va resa da tutte le componenti della RTI, in caso di consorzi la dichiarazione sostitutiva va resa dal consorzio e dalla consorziata esecutrice);
- autocertificazione comunicazione antimafia persona fisica resa dai soggetti di cui all'articolo 85 D.Lgs 159/2011;
- atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di impresa.

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine suindicato, da considerare perentorio.

L'amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per disguidi di qualunque natura che impediscano il recapito dell'istanza entro il termine stabilito dal presente avviso.

Trovano applicazione le disposizioni previste dalla Legge n. 241/1990 in materia di soccorso istruttorio.

6. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è Chris Tomesani

7. Informazioni

Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, è reperibile presso:

- Albo Pretorio online del Comune di Bologna;
- il sito internet del Comune di Bologna <https://www.comune.bologna.it/governo/concorsi-avvisi-bandi/avvisi-pubblici>
- il sito internet dell'Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia: <https://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/gare-incorso/procedure-aperte>
- il sito internet dell'Unione Terred'Acqua: <https://www.terredacqua.net/>
- il sito internet del comune di San Lazzaro di Savena: <https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/novita>
- il sito internet dell'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese <https://www.unioneappennino.bo.it/>
- il sito internet dell'Unione Reno Galliera: <https://www.renogalliera.it/>

Informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso possono essere richiesti esclusivamente in forma scritta con quesito indirizzato alla casella di posta elettronica: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it entro le ore 12 del 03/08/2026 recante l'oggetto: Quesiti Accreditamento DD/PRO/10219/2026 e mettendo in copia conoscenza gli indirizzi: patrizia.dipasquale@comune.bologna.it, ilaria.rossi@comune.bologna.it e antonella.frascacaccia@comune.bologna.it

Ai quesiti verrà data risposta scritta e in forma anonima nella sezione dedicata del sito.

8. Informativa sul trattamento dei dati

I dati raccolti, in occasione della procedura di cui al presente avviso, nonché l'esito delle verifiche effettuate, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, nonché secondo le disposizioni contenute nell'art.22 del Regolamento UE 2021/241, secondo quanto riportato nella "Informativa al trattamento dati" pubblica al link <https://www.comune.bologna.it/informativa-privacy>.

In particolare saranno:

trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento;

conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente procedimento presso il Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di comunità; i dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bologna al quale rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato scrivendo all'indirizzo mail protocollogenerale@pec.comune.bologna.it.

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Comune di Bologna è la società LepidaSpA(dpo-team@lepida.it).

9. Foro competente e disposizioni finali

Nel caso di controversie, fatta salva la naturale competenza del Giudice Amministrativo nell'ambito della propria giurisdizione, la competenza sarà demandata al tribunale di Bologna. Per quanto non previsto e specificato dal presente documento si fa riferimento alle disposizioni previste dalla normativa vigente.